

# LA LEGGE

## Prima della causa va attivata la conciliazione

A quali controversie si applica, come fare e da chi andare? E ancora: quanto costa e che benefici fiscali ci sono nella nuova mediazione-conciliazione?

■ La materia «mediazione e conciliazione» è già stata affrontata compiutamente sulle pagine di questo giornale, ma, visto che la Comunità Europea (che l'ha voluta) raccomanda di darne ampia pubblicità rifaremo un breve cenno insistendo sui vantaggi (notevoli) e su cosa bisognerebbe fare operativamente se domani stesso decidessimo di attivare questa procedura. La mediazione-conciliazione trova ampia applicazione in materia immobiliare.

**Inquadramento normativo** Il decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 ha generato l'istituzione degli Organismi di Mediazione (OdM) in cui opera il mediatore-conciliatore, con lo scopo di alleggerire i Tribunali dai carichi ed arretrati. La Mediazione-Conciliazione (più avanti Mc) rappresenta un tentativo di trovare un accordo fra due o più litiganti al fine di non andare in causa. La Mc dal 20 marzo 2012 è obbligatoria per le materie indicate qui sotto all'art. 5 (per le materie non indicate è facoltativa); la Mc ha una durata massima di 4 mesi: ha natura compositiva se termina con un accordo raggiunto autonomamente dalle parti o su proposta del mediatore; al contrario il tentativo potrebbe non dare frutti e confluire in un verbale che dia conto del risultato negativo.

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 D.lgs n. 28 del 2010 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è obbligato preliminarmente ad esperire

un tentativo di composizione previo il procedimento di mediazione-conciliazione. **Da dove si inizia?** Il percorso è molto semplice: Alfa, prima di iniziare una causa ritenendosi danneggiato da Beta deve verificare con la controparte (e con l'aiuto del conciliatore), se c'è la possibilità di un accordo. Se l'accordo non si trova, pazienza, Alfa potrà iniziare la causa che aveva premeditato o sospeso. Alfa dovrà rivolgersi ad un Organismo di Mediazione (più avanti OdM) pagando una somma fissa per spese di segreteria di circa 40 euro ed un compenso rapportato al valore della pratica (si veda nel riquadro della foto in alto). In quella sede, all'incaricato preposto ad istruire la pratica Alfa spiegherà sommariamente il caso e depositerà i documenti a sostegno delle sue ragioni tal che il Mediatore-Conciliatore possa studiare il carteggio. Da quel momento Alfa non deve fare più nulla. L'OdM provvederà a convocare la controparte, a fissare il luogo e la data dell'incontro e quant'altro necessario. OdM darà preventiva comunicazione alle parti della data fissata per l'incontro dove troveranno un mediatore-conciliatore preparato che informerà gli utenti sul significato della mediazione, sui benefici della conciliazione, su come si svolgerà la procedura, sulla possibilità di abbandonare la seduta in ogni momento, etc. Sentirà le parti insieme e/o separatamente alla ricerca dei punti di contrasto e di quelli di contatto cercando pazientemente di avvicinare i primi ai secondi. Se le parti si trovassero in difficoltà il conciliatore potrà formulare una sua proposta che le parti potranno accettare o meno. Il tutto si concluderà con un verbale positivo (cui bisognerà dare esecuzione) o negativo nel qual caso ogni parte potrà iniziare la causa in Tribunale.

Ennio Alessandro Rossi



### PROBLEMI? RIVOLGETEVI QUI

La parte che ha interesse ad attivarsi per prima si dovrà rivolgere ad uno degli organismi di Mediazione abilitati dal Ministero della giustizia (MdG). Questi organismi sono soggetti a continui monitoraggi da parte del MdG per cui si ritiene che anche quelli non noti al grande pubblico siano affidabili. Ecco l'elenco degli Organismi operanti in città e provincia (fonte Ministero della giustizia - luglio 2012 dalla pagina Web dell'MdG).

**Associazione Istituto per la Mediazione e Conciliazione**  
tel.030.2584169

**Associazione ADR Consulmedia Registrazione n. 746** (anche a Bedizzole e Ghedi)

**Associazione AnDoRa - ADR Registrazione n. 660** (anche a Rovato)

**ADR Conciliando Registrazione n. 133** (anche ad Albino)

**Camera di Conciliazione C/o Ordine degli Avv. Brescia**  
tel.030.41503

**Camera Commercio di Brescia Servizio Conciliazione**  
tel.030.3725374

**Mediazione ADR Commercialisti Brescia Registrazione n. 303**  
tel.030.375.2348

**Organismo di Mediazione Obbligatoria Srl Registrazione n. 602**  
(anche a Provaglio d'Iseo)

**Pronticonciliare Srl Registrazione n. 136**

**Società Immediare SRL Registrazione n. 735**

**Società Esperti in Mediazione Registrazione n. 754**

**Società Nelson srl Registrazione n. 777** (anche a Concesio)

**Società Eurointerim Servizi S.p.A. Registrazione n. 803**

**Società Unioncasa Concilia srl Registrazione n. 810**

**Società Mecum Conciliare S.r.l. Registrazione n. 826**





## LE SPESE

Le parti devono anticipare ad inizio del procedimento euro 40 (spese di segreteria che vanno perse); dovranno poi pagare le spese di mediazione all'Odm liberamente scelto preferito orientativamente secondo la tabella qui sotto riportata. Queste sono totalmente o parzialmente recuperabili in sede di dichiarazione dei redditi. (Vedi paragrafo agevolazioni fiscali)

Valore minimo della lite	Valore massimo	Compenso per ciascuna parte
da 0	a 1.000	65
da 1.001	a 5.000	130
da 5.001	a 10.000	240
da 10.001	a 25.000	360
da 25.001	a 50.000	600
da 50.001	a 250.000	1.000
da 250.001	a 500.000	2.000
da 500.001	a 2.500.000	3.800
da 2.500.001	a 5.000.000	5.200
oltre 5.000.000	a senza limiti	9.200

## COME SI SVOLGE LA CONCILIAZIONE?

# Dite tutto, il segreto è assicurato dalla legge



Una stretta di mano. È l'epilogo più frequente fra «contendenti» dopo aver avviato la pratica di conciliazione

La prassi dimostra che spesso le parti entrano scettiche ed escono soddisfatte dall'organismo di mediazione (Odm): eventuali scuse, leali ammissioni, disponibilità a continuare i rapporti economici sospesi, la possibilità di recuperare le perdite con nuovi affari da gestire insieme, scambio di concessioni e di agevolazioni esterne al caso, compensazioni economiche anche indirette e altre soluzioni «a fantasia» possono convincere le parti a rivedere le loro posizioni inizialmente aggressive ed ostili. Rispetto al giudizio ordinario dove si privilegia il confronto-scontro fra due posizioni rigide, nella conciliazione si privilegia il consenso e l'accordo finale se reciprocamente conveniente; diversamente se una parte non trova soddisfazione potrà in ogni momento interrompere ed abbandonare la mediazione conscio che il tempo dedicato al tentativo di conciliazione non viene conteggiato ai fini prescrizione (per schematizzare, è come se durante la mediazione-conciliazione si fermassero le lancette degli orologi). Il valore aggiunto della conciliazione sta nella soddisfazione che le parti ricevono

dall'ascolto, dalla possibilità di spiegare dettagliatamente le proprie ragioni all'altro, ed in particolare dalla segretezza. Situazioni sconvolgenti, imbarazzanti che non si vuole «mettere in piazza» o che possono essere male interpretate dal giudice, è meglio rimangano sepolte «in camera caritatis». In sostanza il legislatore con l'introduzione della Mc, ha fatto un patto con gli utenti che più o meno suona così: concedo alle parti la segretezza e la impongo anche al Conciliatore al fine di favorire la massima e libera apertura al dialogo al fine di pervenire alla conclusione positiva e rapida di gran parte delle controversie che così non ingolferanno i Tribunali. Insomma una specie di «do ut des»: «Vi concedo di parlare di tutto anche di questioni delicate che non approfondireste davanti ad un Tribunale (es: l'emersione durante la discussione di irregolarità fiscali non gravi, l'errato inquadramento di un dipendente come co.co.co) nella speranza che ciò favorisca la rapida chiusura dei contenziosi tal che, alla fin fine la tanto criticata cronica lentezza della Giustizia si evolva in maggior speditezza. e.a.r.

## IL FISCO INCENTIVA

### Tre buone ragioni aggiuntive per tentare la mediazione prima di andare in Tribunale

L'istituto della conciliazione è incentivato dalla Legge grazie anche ad alcune agevolazioni fiscali. Le agevolazioni fiscali spettano sia a persone fisiche che alle società visto che l'art. 2 del D.lgs 28/2010 così riporta: «Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto».

Il decreto prevede 3 tipi di agevolazioni:

- 1) una esenzione completa di tutti gli atti del procedimento dall'imposta di bollo;
- 2) una esenzione (fino a 50.000 di valore) del verbale di conciliazione dall'imposta di registro;
- 3) il riconoscimento di un credito di imposta sulle indennità pagate all'Organismo di Conciliazione.

Le prime due agevolazioni sono regolamentate dall'articolo 17 del D.lgs. 28/2010, mentre l'ultima è dettata dal testo dell'articolo 20.

Il punto 1) e 2) si commentano da soli mentre merita un approfondimento il punto 3) che tratta di «credito di imposta» sancendo in fatto che tutto (o in parte) di quanto pagato all'Odm è deducibile dall'imposta (si badi bene dall'imposta e non dall'imponibile) il che sta a significare che se per una controversia di 25.000 euro (risolta positivamente) ho pagato euro 436 potrò dedurli dalle imposte in sede di dichiarazione dei redditi tal che se a giugno dovessi pagare al fisco euro 1.500 invece ne pagherò 1.064 (1.500-436).

Del credito di imposta tratta l'articolo 20, primo comma che va così letto: «Alle parti che corrispondono l'indennità agli Organismi di Mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà (euro 250)». Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile usufruire di un credito di imposta complessivo superiore alle soglie citate.

Quando e come si utilizza il credito di imposta? Il Ministero della Giustizia entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno in cui la mediazione è stata definita, procede alla quantificazione di quanto spettante a ciascun contribuente. Entro il 30 maggio il MdG invierà una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (ed in copia al beneficiario) con l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi. Il valore del credito spettante deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui la mediazione si è svolta, a pena di decadenza.

Una ultima annotazione va fatta per le spese del procedimento. Le parti devono anticipare ad inizio del procedimento euro 40 (spese di segreteria che vanno perse); dovranno poi pagare le spese di mediazione all'Odm liberamente scelto preferito orientativamente secondo la tabella qui sotto riportata. Queste sono totalmente o parzialmente recuperabili (come scritto sopra) in sede di dichiarazione dei redditi.

Ennio Alessandro Rossi